



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
CONSIGLIO COMUNALE

N° 10  
DEL 10-03-2009

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Puzzi dott. Pietro



# COMUNE DI PIEVE D'OLMI

## -Provincia di Cremona-

### ISTITUZIONE E REGOLAMENTO AREA NATURALISTICA COMUNALE "OASI CA' ROSSA"

#### ART. 1 (ISTITUZIONE)

E' istituita l'Area Naturalistica Comunale «Oasi della Cà Rossa», insita sui mappali censuari n° 52, 207, 208, 210 del foglio di mappa n. 09, area di proprietà del Comune di Pieve d'Olmi CR istituita ai sensi del vigente PFV provinciale come "Oasi di protezione della Fauna" e che presenta risorse ambientali e faunistiche sensibili e particolari, con interesse educativo-culturale e ricreativo.

L'Area è aperta al pubblico e potrà essere fruita pubblicamente nel rispetto delle norme di cui la presente regolamento d'uso.

#### ART. 2 (CARATTERISTICHE)

l'Area Naturalistica Comunale «Oasi della Cà Rossa» ha avuto origine da recenti interventi di estrazione dell'argilla e successivi interventi di recupero naturalistico realizzati nell'ambito del Piano provinciale delle Cave di Cremona. L'ambiente presente va quindi considerato un ambiente giovane soggetto ad evoluzione naturale nel tempo ma con

caratteri ancora in via di affermazione nonostante la ricchezza faunistica e floristica già al momento rilevata.

### **ART. 3 (FINALITA')**

Il presente Regolamento, nonché le norme in materia contenute nel Regolamento di Polizia Municipale che disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio del Comune di Pieve d'Olmi, hanno lo scopo di tutelare l'Area, con riferimento al patrimonio ambiente-fauna ivi esistente, nonché alle opere ivi realizzate a tal fine. Le restrizioni nei tempi e nei modi d'uso sono quindi da intendersi funzionali a preservare la normale evoluzione dell'area e le singole peculiarità che si sono andate ad affermare nel breve periodo trascorso dal termine dell'estrazione del materiale litoide.

### **ART. 4 (GESTIONE)**

La gestione dell'Area, può essere affidata a terzi mediante Convenzione .

La gestione faunistica dell'Area viene affidata mediante convenzione annuale alla sezione LIPU di Cremona, già titolare delle attività di analisi dell'Oasi di protezione mediante convezione con la Provincia di Cremona, la gestione ordinaria rimane invece in capo al comune di Pieve d'Olmi ed **all'Associazione di Protezione Civile del Comune di Pieve d'Olmi**

### **ART. 5 (VIGILANZA)**

Sono preposti alla vigilanza per il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento tutti gli Organi di Polizia, nonché le Guardie Ecologiche Volontarie regolarmente costituite, e le Guardie Venatorie e Ittiche provinciali.

### **ART. 6 (INTERVENTI URGENTI)**

L'eventuale gestore dell'Area ha facoltà di adottare misure urgenti a tutela delle finalità del presente Regolamento. Di tali misure dovrà comunque essere data informazione al Comune, nei limiti del possibile preventiva e con congruo anticipo e non potranno essere adottate nel caso di diniego da parte del Comune.



## **ART. 7 (OBBLIGHI DEL GESTORE)**

Salvo quanto previsto nella Convenzione di affidamento in gestione e quanto disposto dal precedente articolo, il gestore è tenuto al rispetto della disciplina di cui al presente Regolamento. La Convenzione, per la parte dove dovesse prevedere limitazioni od altre indicazioni relative all'uso dell'Area ed alla circolazione nel suo interno, diviene parte integrante del presente Regolamento.

## **ART. 8 (DIVIETI)**

All'interno dell'Area è vietato:

- introdurre o condurre veicoli a motore di qualsiasi genere ad esclusione di quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale, proprietario dell'area, per i fini educativi, didattici e di gestione dell'area (esclusioni per mezzi condotti dai proprietari o conduttori dei fondi vicini ove sia comprovata l'inderogabilità del transito medesimo).
- circolare e introdurre biciclette ed altri mezzi di trasporto biciclette al di fuori dei sentieri stabiliti, ovvero sulla strada carrozzabile e dagli argini perimetrali carrozzabili qualora non siano lasciati ad evoluzione naturale, che dovranno sostare in modo da non arrecare intralcio o pericolo per i pedoni ed ai veicoli autorizzati;
- introdurre natanti nell'Area dell'Oasi se non specificatamente autorizzati per la gestione dell'Oasi.
- sorvolare l'area ad una quota eccessivamente bassa, comunque non inferiore a mt. 150 dal piano campagna con velivoli non a motore e a mt. 500 con velivoli a motore;
- camminare fuori degli appositi sentieri ed accedere alle sponde dei laghi al di fuori dei punti specificatamente segnalati con apposite tabelle e dei sentieri individuati dal presente regolamento, ovvero la strada carrozzabile e gli argini perimetrali carrozzabili qualora non siano lasciati ad evoluzione naturale, ad eccezione dei permessi accordati dal proprietario dell'area per le operazioni di gestione ordinarie e straordinarie anche degli Enti Gestori;
- fare occupazioni di qualsiasi genere;
- accamparsi con tende o attrezzature similari;
- accendere barbecue o fuochi in genere;
- lanciare sassi od altri oggetti contundenti;
- fare affissioni di qualsiasi genere con esclusione di quelle autorizzate dal Proprietario dell'Area nell'apposita bacheca;
- effettuare attività commerciali di qualunque genere;

